



Allegato
determinazione n. 244 del 22.02. 2017

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Servizio Affari legali

Avviso pubblico per la formazione di un albo di avvocati di fiducia per il triennio 2017-2020

IL DIRIGENTE

Considerato che questa Amministrazione intende provvedere alla formazione di un albo di avvocati di fiducia, per il triennio 2017-2020, cui conferire gli incarichi di difesa dinnanzi alle diverse giurisdizioni e nei diversi gradi di giudizio nelle cause in cui il Comune è parte;

Atteso che le materie di interesse dell'ente, per ciascuna delle quali verrà formulato un separato elenco di avvocati, sono:

- Diritto civile
- Diritto penale
- Diritto amministrativo
- Diritto tributario
- Diritto sindacale e del lavoro

Visto che, con determinazioni dirigenziali n. 825 del 15.7.2013, n. 371 e n. 372 del 25.3.2016, erano stati istituiti gli albi di avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio e difesa legale dell'ente, in ambito civile, penale e amministrativo;

Ravvisata ora la necessità di riunire in un unico albo di professionisti le tre sezioni amministrativa, civile e penale, aggiungendovi ulteriori specializzazioni in materia di diritto del lavoro, sindacale e tributario e di preordinare la durata dell'albo per tre anni;

Ritenuto, soprattutto, necessario rivedere i criteri di conferimento in aderenza ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza, cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione previsti in linea generale dal D.lvo 50/2016 da leggersi in combinato disposto con le interpretazioni date in materia dall'A.N.A.C.

RENDE NOTO

Che con il presente si avvia la procedura per la formazione dell'albo di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali di fiducia finalizzati al patrocinio e difesa dell'ente davanti alle diverse giurisdizioni e nei vari gradi di giudizio in cui il Comune è parte .

La disciplina per la formazione dell'elenco e per l'assegnazione degli incarichi è contenuta nei punti che seguono:

1-Finalità dell'albo

L'albo di professionisti sarà utilizzato dal Comune per l'affidamento di incarichi legali di patrocinio e difesa dell'ente, in ambito amministrativo (riguardanti principalmente la gestione dei ricorsi al TAR/Consiglio di Stato), civile (riguardanti soprattutto procedure di sfratto/recupero crediti, gestione sinistri e relative richieste risarcitorie - qualora non curati dalla compagnia di assicurazione - procedimenti che riguardino la tutela dei diritti reali, ivi compresi contenziosi in materia espropriativa, diritto societario e rapporti fra amministrazione e società partecipate), penale, di lavoro, sindacale e tributario.

A tal fine verranno istituite le seguenti sezioni:

- civile
- penale
- amministrativa
- tributaria
- sindacale e del lavoro

La formazione di tale albo non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, né prevede alcuna graduatoria delle figure professionali o attribuzione di punteggi, ma individua semplicemente i soggetti tra cui scegliere, per l'eventuale affidamento di incarichi.

2-Durata dell'iscrizione

L'iscrizione nell'albo decorrerà ex novo e avrà durata triennale, dal 1° aprile 2017 al 1° aprile 2020. Dopo tale termine verrà attivata una nuova procedura.

Durante tale periodo non sarà possibile aggiungere nuovi iscritti, mentre sarà possibile, per i professionisti che lo richiederanno, provvedere alla loro cancellazione.

3-Requisiti

Per essere iscritti nell'albo in oggetto occorre possedere i seguenti requisiti:

- a. essere regolarmente iscritti, come singoli od associati, all'Ordine professionale degli avvocati da almeno cinque anni;
- b. non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né avere cause ostative a contrarre con la stessa;
- c. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del

codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari ovvero per partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

- d. nell'esercizio della propria attività professionale, non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- e. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- f. non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
- g. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 13 agosto 2010, n. 136 (normativa antimafia).
- h. non avere cause pendenti contro il Comune di Cuneo in cui lo stesso sia parte o difensore e impegno a non assumere, nell'arco di validità dell'albo la difesa legale di soggetti in contenzioso con questo ente, né attività di mediazione qualora una delle parti in causa sia il Comune di Cuneo.

Nel caso in cui vi siano cause pendenti, il professionista dovrà dichiararlo, verrà iscritto con riserva e potrà concorrere ad eventuali affidamenti solo successivamente a sentenza passata in giudicato.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'incarico.

Qualora l'iscrizione sia richiesta da un'associazione di professionisti, le specificazioni di cui sopra dovranno essere fornite con riferimento ai singoli associati potenzialmente interessati all'affidamento di incarichi difensivi da parte dell'amministrazione e in possesso dei necessari requisiti.

4-Presentazione della domanda

Gli avvocati regolarmente iscritti, presso un Consiglio dell'Ordine Professionale (ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.31 dicembre 2012 n. 247) e che abbiano titolo per l'esercizio della libera professione, in possesso dei requisiti di cui sopra, possono presentare domanda di iscrizione all'albo. La domanda è redatta in lingua italiana utilizzando esclusivamente il modello "A" allegato al presente avviso la quale contiene l'atto sostitutivo di notorietà di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, nonché l'espressa manifestazione di volontà di accettare, con la domanda, tutte le condizioni di cui al presente avviso.

In caso di invio a mezzo pec tutta la documentazione, firmata in originale, dovrà essere scannerizzata in formato pdf.

Il professionista interessato dovrà indicare specificamente la/le sezione/sezioni per la/le quale/quali chiede l'iscrizione.

La domanda dovrà essere inoltrata al Comune di Cuneo – Settore Segreteria Generale – Servizio Affari legali – Via Roma, 28 – 12100 Cuneo, corredata dalla documentazione richiesta nel presente avviso. Sul plico deve essere riportata la dicitura: *“Iscrizione albo comunale avvocati – Sezione_____ (specificando la/le sezioni cui si intende iscriversi)”* **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15 marzo 2017”**.

Il plico può essere recapitato a mezzo posta o consegnato a mano all'ufficio protocollo del comune [Via Roma n. 28 – piano terra – Orario di apertura: lunedì e mercoledì 8.30-12.30, martedì 8.30-16.30, giovedì 8.30-12.30//14.30-16.30 e venerdì 8.30-12.00], oppure ancora inviato via pec all'indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it.

Si considera prodotta in tempo utile la domanda spedita, entro il suddetto termine perentorio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale della località di partenza.

Non saranno, comunque, accettate domande pervenute oltre 10 giorni dalla data di scadenza.

Nel caso di consegna diretta della domanda all'Ufficio Protocollo farà fede la data apposta dall'Ufficio medesimo.

I professionisti che sono già iscritti all'albo degli avvocati del Comune di Cuneo, **devono ripresentare domanda**, secondo le norme contenute nel presente avviso

5-Documentazione da allegare alla richiesta

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'albo devono, a pena di nullità, presentare, in allegato alla domanda, la seguente documentazione:

- a. curriculum vitae, in formato europeo e debitamente sottoscritto dal professionista o dal coordinatore associato dello studio
- b. documento di identità del dichiarante in corso di validità

6-Accertamento dei requisiti di iscrizione e formazione dell'albo

L'iscrizione nell'albo consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata ed è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio Affari legali.

L'esito della procedura verrà comunicato agli interessati mediante pubblicazione dell'albo sul sito web del Comune.

L'inclusione di un professionista nell'elenco non costituisce titolo all'assegnazione di eventuali incarichi professionali. Il ricorso all'albo costituisce una regola dell'amministrazione, che tuttavia si riserva di derogarvi, in relazione a contenziosi preesistenti per i quali si reputi opportuno proseguire con i medesimi professionisti già incaricati nei precedenti gradi di giudizio.

7-Esclusione

Si farà luogo all'esclusione dalla procedura per la costituzione dell'albo nel caso in cui:

- manchi la sottoscrizione della domanda;
- manchi anche uno solo dei documenti o sia incompleta la dichiarazione richiesta;
- la domanda sia pervenuta oltre il termine di scadenza dell'avviso.

8-Criteri per l'affidamento di incarico

In tutti i casi in cui occorra conferire un incarico di difesa giudiziale in una delle materie di interesse, il dirigente sceglie dall'elenco una terna di legali, in base al curriculum presentato, ai quali invia, a mezzo pec, una richiesta di preventivo contenente le indicazioni circa la natura della controversia, il suo valore, il termine per la risposta. Nella scelta dei legali il dirigente assicura la rotazione dei professionisti e, nel rispetto di tale principio, tiene conto degli incarichi già conferiti anche nel triennio precedente,

L'offerta economica dei singoli legali dovrà fare riferimento, come base massima non superabile, al D.M.10.3.2014 n.55 e comprendere anche le spese di domiciliazione. A tal fine si precisa che questa amministrazione instaura con il professionista un rapporto di clientela esclusiva e

all'avvocato mandatario è conferita procura tecnica necessaria per l'espletamento dell'attività di rappresentanza giudiziaria. Pertanto eventuali oneri di domiciliazione graveranno esclusivamente sul dominus. Detta offerta è corredata da un calendario di pagamenti che il professionista chiede e che dovrà essere rispettato dall'ente, fermo restando che sono escluse le anticipazioni di somme antecedenti la formulazione del primo atto di interesse dell'ente che non dipendano da diritti e/o tributi a carico dell'ente e inerenti al tipo di giudizio da instaurare o nel quale l'amministrazione debba difendersi.

L'incarico è affidato al professionista che abbia presentato l'offerta economica più vantaggiosa per l'amministrazione. A parità di offerta il dirigente, solo a seguito dell'invito agli interessati a parteciparvi, individua con sorteggio il professionista da incaricare.

In caso di situazioni di urgenza, l'affidamento avverrà in deroga a tale procedura, con un provvedimento motivato.

Le misure dell'offerta così determinata ed il calendario di pagamento del compenso sono assunti come non modificabili nel rapporto che si instaura con il professionista, ai sensi dall'art.13 della L.247/2012.

L'affidamento dell'incarico avviene a mezzo determina dirigenziale la quale dovrà essere firmata per accettazione dal professionista e restituita all'amministrazione.

Il professionista incaricato dovrà fornire tempestivamente e, comunque, su richiesta, aggiornamenti ed informazioni all'ufficio affari legali. Per ragioni di riservatezza, il rapporto intercorrerà esclusivamente con tale ufficio, salvo autorizzazione dello stesso a prendere contatti diretti con altri settori/uffici del Comune.

La violazione di tale prescrizione costituirà causa di cancellazione immediata dall'albo.

9-Compensi

Il Comune corrisponde al professionista gli importi dettagliatamente descritti in parcella, così come indicati nel preventivo sottoscritto.

Il rispetto di quanto indicato al punto precedente e la regolarità della posizione contributiva previdenziale (DURC o equivalente) costituisce condizione necessaria per la liquidazione di qualsiasi compenso.

La liquidazione della parcella avverrà dietro presentazione di fattura elettronica.

10-Richiesta pareri legali

L'iscrizione all'albo configura automaticamente in capo al professionista l'obbligo di fornire, a richiesta dell'amministrazione pareri legali extragiudiziali scritti.

Il conferimento dei predetti incarichi avverrà con i criteri di cui al comma primo del precedente articolo 8, prevedendo un compenso forfettario di € 100,00 cadauno e non potranno essere richiesti più di due pareri all'anno ad ogni iscritto.

11-Cancellazione d'ufficio dall'albo

La cancellazione d'ufficio dall'albo dei soggetti iscritti ha luogo nei casi di:

- a. accertata grave inadempienza;
- b. il rifiuto di fornire, a richiesta, parere scritto
- c. perdita dei requisiti di iscrizione;

- d. sopravvenuta incompatibilità;
- e. rifiuto dell'incarico a seguito dell'affidamento;
- f. non aver svolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati
- g. patrocinio e difesa legale di soggetti in contenzioso con il Comune
- h. violazione delle disposizioni in materia di privacy di cui all'articolo che segue

A seguito dell'accertamento di una delle citate situazioni verrà avviato il procedimento di cancellazione le cui motivazioni verranno comunicate via pec al soggetto interessato. Questi avrà dieci giorni per formulare le proprie osservazioni e nei successivi 5 giorni l'ufficio assumerà l'atto conclusivo.

12-Tutela della Privacy

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di iscrizione; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune di Cuneo, legalmente rappresentato dal Sindaco. Responsabile è il dirigente del Servizio Affari legali.

A tutela della riservatezza dei terzi il legale incaricato dovrà mantenere i rapporti e mandare le comunicazioni e notizie esclusivamente all'ufficio Affari legali con l'esclusione di altri uffici o organi politici del Comune, fatto salvo il previo consenso scritto.

13-Consultazione della documentazione e informazioni

Per informazioni e chiarimenti relativi a questa procedura i professionisti possono rivolgersi a: Comune di Cuneo – Servizio Affari legali — via Roma n. 28, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Telefono: 0171/444276 — e-mail: stefania.bosio@comune.cuneo.it.

14-Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la signora Bosio dr.ssa Stefania, **dirigente del Servizio Affari legali** — Tel. 0171/444276 — e-mail: stefania.bosio@comune.cuneo.it.

Il dirigente
Dr.ssa Bosio Stefania